

libertà e della condivisione tra uomini e donne. Quest'obiettivo è stato posto al centro di tutte le iniziative che il dipartimento per le pari opportunità ha assunto d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, in primo luogo quelle finalizzate all'elaborazione di modelli di corsi di aggiornamento per insegnanti ed ha informato anche l'approccio al progetto Polite che riguarda i libri di testo.

Abbiamo poi promosso e seguito la realizzazione, nell'ambito del progetto Urban, di una ricerca sulla percezione della violenza contro le donne in aree urbane particolarmente difficili, i cui risultati saranno fra breve disponibili.

In generale, l'idea di fondo del progetto è innovativa e va considerata un'idea chiave per quell'azione di diffusione di un approccio culturalmente più consapevole al tema della violenza: l'azione di contrasto alla violenza contro le donne deve improntare di sé tutte le politiche del territorio, la riorganizzazione degli spazi urbani, la programmazione e la gestione dei tempi e dei luoghi delle città è un grande progetto di risanamento urbanistico, culturale e ambientale di zone a rischio in ben sedici città italiane. Il nostro dipartimento ha chiesto e ottenuto che in otto città Urban si finanziasse un progetto per conoscere la percezione delle violenze contro le donne. Questo progetto sulla violenza contro le donne nasce in ogni città e si collega con le altre all'interno della rete antiviolenza Urban. Aver messo in rete le otto città è la prima vera forza di questa iniziativa perché la rete mette insieme le esperienze, rende possibile il confronto e lo scambio. Solo così è possibile aggiustare continuamente il tiro della propria azione, verificare se si fa bene e come si possa fare meglio. Questo manuale è il primo prodotto. Ne seguiranno altri e tra i prossimi vi segnalo il sito Internet, luogo virtuale in cui sarà possibile attuare lo scambio in tempo reale delle buone prassi, delle esperienze e della quotidianità nel lavoro contro la violenza.

Il secondo obiettivo è quello di sostenere il lavoro delle associazioni che or-

ganizzano l'aiuto e il sostegno alle donne che subiscono violenza. Quelle esperienze tra l'altro ci hanno insegnato una cosa importantissima: per contrastare la violenza in modo efficace occorre prima di tutto valorizzare la soggettività, la volontà e il desiderio di libertà della donna che subisce violenza. Non è la condizione di vittima a connotare la condizione esistenziale di quella donna, ma il suo percorso di recupero dell'autostima, della consapevolezza del proprio valore di persona e dei propri diritti. Non è la vittimizzazione l'elemento da sottolineare, piuttosto il senso di quelle esperienze dolorose e drammatiche è la forza che una donna può esprimere nella ribellione, nella volontà di riconquistare la propria dignità e libertà.

Con il disegno di legge oggi in discussione, stiamo anche tentando di modellare l'intervento istituzionale su questa idea di una soggettività femminile forte come risorsa contro la violenza. L'idea di fondo, originariamente ripresa da una proposta dell'associazione donne magistrato, è quella di riservare l'intervento penale ai casi di violenza contro i minori e ai comportamenti più gravi di violenza tra coniugi o conviventi.

Dunque, il procedimento penale si attiverà quando gli atti di violenza in ambito familiare saranno reiterati e potranno essere perseguiti come delitto di maltrattamento. Finora bisogna dire che lo stesso intervento penale è stato spesso inadeguato e inefficace, se non altro perché arriva tardivamente. Infatti, sono ancora piuttosto rari i casi in cui si applicano misure cautelari per la violenza domestica. E quando si applica la custodia in carcere si rischia di lasciare l'intera famiglia priva di mezzi di sussistenza.

Oggi, in diverse procure si vanno formando gruppi specializzati per le indagini sui reati di violenza alla persona. Stiamo seguendo da vicino questo importante processo di adeguamento posto in essere dalla magistratura inquirente. Abbiamo chiesto ed ottenuto dal capo della polizia un impegno concreto, che è già in atto,

volto all'adeguamento e alla formazione di personale da destinare specificatamente alle indagini sui casi di violenza.

Le innovazioni contenute nel disegno di legge in materia penalistica sono dunque assai importanti, poiché consentiranno a questi nuclei specializzati di utilizzare strumenti nuovi e più efficaci: mi riferisco, in particolare, alla nuova misura cautelare, adeguata alle specifiche esigenze poste dai casi di violenza domestica, che consiste nell'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare. Contemporaneamente, il giudice potrà stabilire che l'indagato versi un assegno di mantenimento per fare fronte alle esigenze della famiglia: anche questa è una novità non di poco conto, che potrà favorire l'aumento delle denunce.

Al di qua della soglia dei comportamenti penalmente rilevanti finora vi era solo il vuoto dell'intervento istituzionale e la donna aveva solo l'alternativa di andarsene di casa, con ciò pagando due volte, per la violenza subita e per il disagio e lo squilibrio derivanti dal fatto di dover lasciare tutto il proprio mondo. Ora sarà possibile attivare una tutela civilistica, modellata su quella già conosciuta negli ordinamenti anglosassoni, che affida al giudice civile il compito di adottare d'urgenza un ordine finalizzato ad assicurare e potenziare la protezione del soggetto, o dei soggetti che subiscono violenza. Spesso, la vera domanda che la donna rivolge alla giustizia non è la punizione del colpevole in sé e per sé, quanto piuttosto la realizzazione di una condizione di sicurezza e di tranquillità per sé e per i figli.

L'ordine del giudice civile potrà essere particolarmente efficace, poiché potrà contenere, oltre all'ordine di allontanamento, anche l'ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie o alla scuola dei figli e l'ordine di pagare un assegno di mantenimento. Con l'azione civile contro la violenza domestica, si fa un passo ulteriore verso la costruzione di un sistema di tutela civile dei diritti della persona: questa azione si affiancherà all'azione contro la discrimi-

nazione prevista dal testo unico sull'immigrazione. Altri pezzi del mosaico sono ancora in discussione: l'azione contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, di cui auspichiamo una rapidissima calendarizzazione; l'azione contro tutte le discriminazioni, prevista dal disegno di legge governativo attuativo dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam; l'azione contro le discriminazioni motivate dalla razza e dall'origine etnica, prevista dal nuovo disegno di legge comunitaria, in attuazione della recentissima direttiva europea contro il razzismo.

Vi è il tentativo di costruire una tutela civile dei diritti della persona più leggera e flessibile rispetto alla tutela penalistica, tale da costituire un efficace strumento di contrasto, non solo contro i comportamenti più gravemente lesivi dei beni della persona, come le aggressioni alla salute, o alla stessa incolumità fisica, ma anche contro i comportamenti che ne offendono la dignità e la libertà di autodeterminazione. Insomma, abbiamo bisogno di attivare strumenti di protezione dei diritti della persona anche in tutti quei casi di quotidiana ingiustizia che finora sono rimasti non soltanto impuniti, ma del tutto privi di attenzione. La priorità, oggi, è il fattore tempo: il disegno di legge è stato oggetto di un lavoro molto accurato, prima da parte del Senato, poi da parte della Commissione giustizia della Camera; noi riteniamo che sia pervenuto, dopo i miglioramenti già apportati, ad un ottimo livello di definizione. Auspichiamo pertanto che i tempi e le modalità della discussione siano tali da consentirne l'approvazione prima della fine della legislatura (mi auguro entro la serata di domani alla Camera).

Dopo un iter parlamentare che è durato già diversi anni, credo che le istituzioni abbiano il dovere di dare risposta alla domanda e alle aspettative delle associazioni femminili e femministe, delle donne del nostro paese, in tema di violenza nelle relazioni familiari. La nuova legge è un risultato che dobbiamo assolutamente mettere all'attivo nel bilancio dei risultati di questa stagione politica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, viene all'esame dell'Assemblea, dopo lunga e laboriosa istruttoria, il disegno di legge che introduce nell'ordinamento giuridico vigente « Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ». Relativamente a detto provvedimento, devo ribadire che esso è senz'altro condivisibile, almeno dal punto di vista generale, poiché concorre a rafforzare, se non a completare, la tutela della persona e dunque la tutela di un *quid* che, come è noto, costituisce l'obiettivo preminente delle moderne legislazioni europee. Infatti il Parlamento, sin dalla scorsa legislatura, ha cominciato a varare un'ampia gamma di provvedimenti che assumono come finalità precipua la tutela della persona nella sua interezza ovvero in alcuno dei multiformi aspetti della personalità.

È appena il caso di ricordare la legge sulla violenza sessuale, nonché le più recenti disposizioni sulla pedofilia. Sono d'altra parte in corso di esame alcuni progetti di legge relativi alla pornografia minorile ed alla tratta degli esseri umani. In questo *trend* di educazione legislativa si inserisce il disegno di legge in discussione. Ed invero, l'accertata diffusione di episodi di violenza familiare, comprendendo in questo attributo anche le relazioni interne alle coppie di fatto, ed il tendenziale incremento del fenomeno che ormai non è più limitato alle situazioni di disgregazione e di degrado, ma attraversa tutti i ceti e le classi sociali, impongono l'attenta considerazione della qualità e dell'efficacia della risposta giudiziaria.

Anche ad un sommario esame del problema, risulta che l'assetto normativo in vigore presenta gravissimi limiti e non permette di intervenire in maniera rapida ed immediatamente efficace. L'utilizzo delle ordinarie misure cautelari è sempre risultato inadeguato, sia perché la privazione della libertà personale spesso attinge all'unica fonte di reddito della famiglia, sia perché l'associazione del vio-

lento alle patrie galere produce un'interruzione traumatica del vincolo familiare.

È chiaro che, in questa delicata materia, la repressione degli abusi non può e non deve interferire troppo pesantemente sulle relazioni famigliari, per le quali invece occorre garantire ad ogni costo una possibilità di recupero.

D'altronde, altri ordinamenti certamente più avanzati del nostro già prevedono per l'autore di violenze il divieto di continuare a soggiornare nella casa familiare. L'esperienza in tali paesi è stata assolutamente positiva e va quindi imitata. In quest'ottica si colloca il disegno di legge in argomento, che peraltro non si limita ad apprestare misure di tipo processual-penalistico, ma interviene con forza anche nell'ambito civile.

Permangono però, nonostante la penetrante elaborazione della sede referente, le forti perplessità già prospettate sul rilievo che la realtà sociale ed i fenomeni di violenza nelle famiglie sono tanto vari e complessi da non permettere l'adozione di una compiuta disciplina specifica. D'altro canto, non pochi dubbi insorgono a proposito della formulazione delle disposizioni che compongono il progetto al nostro esame, soprattutto per quel che concerne la parte penale.

In via generale, appare eccessiva la discrezionalità che, ai fini dell'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, viene lasciata al giudice nel valutare quando la condotta del coniuge o del convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. Sul punto sono state paventate, non senza fondamento, persino inammissibili lesioni del principio di legalità le quali, considerate le carenze sul piano delle garanzie — non essendo assicurato il diritto al contraddittorio —, inficiano in radice il pesante meccanismo procedimentale delineato in tema di ordine di protezione.

Molto opportunamente è stata soppressa l'integrazione dell'articolo 90 del codice di procedura penale introdotto dal Senato, con l'esplicita possibilità per la persona offesa di richiedere al pubblico

ministero l'esercizio della facoltà di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 291. Si trattava, infatti, di una disposizione assolutamente superflua, in quanto già compresa nella facoltà della parte offesa di presentare memoria al pubblico ministero, non configurandosi per altro verso un vero e proprio diritto di istanza ed il correlativo dovere del pubblico ministero di pronunciarsi con provvedimento motivato, così come, al contrario, è previsto dall'articolo 394 in tema di incidente probatorio e dagli articoli 412 e 413 in tema di avocazione.

È rimasta invece la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo la quale, in caso di necessità ed urgenza, il pubblico ministero può chiedere al giudice le misure patrimoniali provvisorie contemplate dall'articolo 282-*bis*. Già nella sede referente la norma mi era apparsa di difficile comprensione e mi sembrò avere un senso solo nell'ipotesi in cui dal predetto alinea si dovesse desumere la possibilità di applicare le misure patrimoniali ancor prima dell'emissione dell'ordine di allontanamento, nella convinzione di un insanabile contrasto della predetta interpretazione con il fondamento delle misure stesse, che si riconnette all'avvenuto allontanamento dell'indagato dalla casa familiare. Per di più, le ragioni di necessità e di urgenza sottese a tale applicazione anticipata paiono palesemente confliggenti con la macchinosità del rito, che impone al pubblico ministero inquirente di investire il giudice, mentre assai più congrua e razionale sembrerebbe la previsione di un potere coercitivo autonomo, ancorché provvisorio e soggetto a convalida, in capo al pubblico ministero, in analogia a quello stabilito, ad esempio, sempre in casi di urgenza, in tema di intercettazioni telefoniche.

Del resto, non si riesce a comprendere quali siano le esigenze che si dovrebbero soddisfare con la disposizione di cui si tratta. Stando ad alcune argomentazioni della relatrice, l'introduzione del comma 2-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale si renderebbe necessaria per consentire l'applicazione delle misure

patrimoniali di cui all'articolo 282-*bis* anche nell'ipotesi in cui vengano disposte misure coercitive diverse dall'allontanamento dalla casa familiare previsto al primo comma della stessa disposizione da ultimo richiamata.

Non mi pare che la predetta finalità possa dirsi raggiunta né che la formula prescelta elimini le tantissime perplessità emergenti in rapporto al nuovo istituto in esame. Sono convinto, anzi, che la norma in parola e quella di cui all'articolo 282-*bis* debbano essere profondamente rivisitate partendo dal carattere, *rectius* dalla natura giuridica, attribuibile al provvedimento che stabilisce la corresponsione di un assegno mensile.

In altri termini, occorre preliminarmente rispondere ad un pressante quesito che attiene all'autonomia ovvero all'accessorietà delle misure patrimoniali rispetto alle misure cautelari coercitive previste dal codice. A tale quesito, *rebus sic stantibus*, non è affatto agevole rispondere. Argomentando dall'impugnabilità innanzi al tribunale civile, si dovrebbe riconoscere al provvedimento *de quo* autonomia rispetto alla misura cautelare coercitiva. Tale autonomia però è esclusa dal carattere di accessorietà all'ordine di allontanamento che testualmente emerge dall'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale.

Si nota dunque una insanabile contraddizione, che dovrebbe essere senz'altro eliminata onde restituire coerenza e razionalità al dettato normativo. Se poi si intende la misura patrimoniale come accessoria ad una qualsiasi misura cautelare coercitiva non si vede perché sia stata usata la dizione « in caso di necessità o urgenza ».

Più precisamente, sul requisito della necessità si può anche convenire, ma non si riesce a comprendere il riferimento all'urgenza che è certamente superfluo, per non dire fuori luogo, e che oltretutto non è presente nel secondo comma dell'articolo 282-*bis*. In caso di accessorietà i parametri applicativi devono essere quelli di cui all'articolo testé menzionato per tutti i tipi di misura cautelare cui il

provvedimento accede. Se, viceversa, si trattasse di un provvedimento adottabile anche in assenza di una misura coercitiva, come appariva dalla formulazione adottata dal Senato, occorrerebbe avere riguardo quanto meno ai gravi indizi di colpevolezza richiesti in via generale dall'articolo 273 del codice di procedura penale.

La formulazione prescelta, quindi, è incongrua, anche dopo gli aggiustamenti introdotti dalla Commissione, e la misura patrimoniale dovrebbe essere stabilita in via generale in modo diverso da quello esplicitato nel testo.

Va detto inoltre che l'interpretazione proposta dalla relatrice consentirebbe di associare la misura patrimoniale provvisoria anche a misure cautelari coercitive di poco momento, cioè al divieto di espatrio ovvero all'obbligo o al divieto di dimora, il che francamente appare eccessivo. Parimenti eccessiva mi pare la possibilità di imporre la misura patrimoniale a chi viene posto in custodia cautelare in carcere o nel proprio domicilio e che, per effetto di tale restrizione, viene ad essere privato del suo reddito.

Il disegno non è condivisibile nemmeno là dove si introduce la possibilità di emettere, contestualmente all'applicazione della misura cautelare coercitiva ovvero successivamente ad essa, l'ingiunzione a pagare un congruo assegno periodico ai conviventi privi di mezzi adeguati. Viene, infatti, realizzata una gravissima anomalia sistematica, poiché si introduce nel procedimento penale, prima ancora dell'esercizio dell'azione, un provvedimento di natura prettamente civilistica, che per di più non è impugnabile innanzi al tribunale per il riesame, ma è reclamabile innanzi al tribunale civile nei tempi e nei modi fissati dall'articolo 739 del relativo codice di procedura.

Indubbiamente si è in presenza di un tratto distintivo del progetto in esame ma non è affatto chiara la motivazione della menzionata commistione fra procedura civile e procedura penale da cui derivano non pochi problemi interpretativi affini a quelli già esaminati allorché si è parlato

del primo comma dell'articolo 1. Oscura è soprattutto la *ratio* della decisa reclamabilità, che non appare coerente con la provvisorietà delle misure patrimoniali.

Sotto altro profilo è appena il caso di prospettare quali disservizi e disfunzioni potrebbero scaturire dalla impugnabilità dello stesso provvedimento in due diverse sedi. Più opportuno appare il mantenimento dell'ordinario regime processualpenalistico in analogia con la disciplina delle provvisoriale.

Di gran lunga migliori appaiono le disposizioni di tipo civilistico, specie dopo i miglioramenti e le precisazioni apportate in sede referente, pur dovendosi osservare riguardo alla nozione di abusi familiari l'eccessiva genericità delle previsioni che sanciscono l'assoluta libertà di forma della condotta, limitandosi a far riferimento agli effetti pregiudizievoli della medesima.

Opportuna è l'estensione delle norme sin qui esaminate ai casi analoghi di cui all'articolo 5 e parimenti condivisibile è la previsione di cui all'articolo 6, in tema di elusione degli ordini di protezione dei provvedimenti di egual contenuto assunti nei procedimenti di separazione e di divorzio.

Il regime giuridico penale dell'elusione resta analogo a quello stabilito in via generale dall'articolo 388 del codice Rocco anche per quanto concerne la perseguibilità a querela, la quale risulta opportuna e coerente con l'esigenza di favorire in ogni momento eventuali riconciliazioni.

In conclusione va detto che il giudizio di Forza Italia sul provvedimento potrebbe anche essere positivo, specialmente se venissero apportati nel corso del dibattito quei pochi aggiustamenti che ci sembrano necessari e che sono stati illustrati nel corso del mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il valore della famiglia e il valore della convivenza: in queste diverse ma complementari visioni del senso della vita in comune sono

custoditi i veri valori dell'essere. Eppure nel quadro che ci offrono le indagini ISTAT continuamente a noi offerte o nelle quotidiane cronache sulla vita familiare compare il problema delle violenze. Nelle grandi città come nelle piccole sono sempre più numerose le donne che lamentano violenze in loro danno da parte di mariti, padri, conviventi, e nella quasi totalità dei casi sono violenze non caratterizzate dall'occasionalità ma contrassegnate dalla sistematicità, dal fatto che sono protratte nel tempo, abituali. Le cronache evidenziano casi veramente allucinanti, come quello della giovane donna di Napoli che si diede fuoco insieme alla sua bambina perché stanca dei soprusi reiterati dal marito nei suoi confronti e anche per le disillusioni di fronte ad una giustizia che non seppe dare le risposte più adeguate e immediate per ridarle quella serenità e quella dignità perdute irrimediabilmente.

I maltrattamenti però vanno anche oltre, fino a determinare la morte di chi li subisce, come dimostrano le cronache di questi ultimi tempi, anche quelle romane. Si tratta di casi allucinanti venuti alla nostra conoscenza.

È questo il desolante, amaro, terrificante scenario in cui si inquadra, si colloca, si incornicia il provvedimento al nostro esame. Le patologie relazionali sono numerose e di diversa natura e riguardano restrizioni e « allargamenti » (lo dico tra virgolette) della famiglia con uno svuotamento della famiglia stessa per la perdita di quei ruoli naturali nella conduzione e coesione della vita domestica che continua a subire in quest'epoca profonde trasformazioni sia sul piano sociale e sia su quello culturale. Da qui una convivenza secondo modelli di vita familiare anche alternativi, non sempre determinata da una convivenza ideale e da una convinzione ideologica determinata, oppure da una convenzione economica ben certa. La famiglia intera, quindi, come momento del proprio percorso esistenziale (cioè come esperienza relazionale modificabile e concludibile) parla dei suoi drammi; essa, dunque, viene meno ai suoi paradigmi naturali identificabili nel

valore del rispetto e va a scadere miseramente nell'aggressione intesa nell'accezione meno nobile.

Il disegno di legge non vuole tutelare solo la donna, ma tutti coloro che si muovono e vivono nell'ambito della famiglia e subiscono violenza: è, quindi, la tutela della persona intesa nell'accezione più ampia ed in perfetta assonanza con le norme più evolute degli Stati del vecchio continente.

La violenza non è così diffusa e dirompente solo nei nuclei dove esistono la disgregazione ed il degrado; al contrario, essa riguarda — attraversandola, ferendola e piagandola tutta — la società intera. Non è, dunque, la violenza diffusa e dirompente da analizzare individualmente, ma dobbiamo inquadrarla in un contesto ampio quale quello della società in cui viviamo. A questo punto, diventa un imperativo morale, categorico e assoluto, approntare le necessarie tutele di protezione contro gli abusi familiari che si succedono continuamente, ricorrendo alle esperienze e ai suggerimenti dei provvedimenti cautelari: non è sufficiente fare ricorso a misure processual-penalistiche, ma anche a norme riconducibili ad un ambito civilistico.

Tuttavia, le perplessità sono tante, pur se riteniamo che il testo al nostro esame tenta di colmare il grave deficit nell'ordinamento con riferimento alla tutela dalle violenze nelle relazioni familiari e nelle relazioni di mera convivenza. L'allontanamento di chi fa violenza dalla casa familiare può essere un provvedimento di gran pregio, se adottato nel momento iniziale della violenza stessa (quando si manifesta in maniera assoluta l'esigenza di adottare tale misura) e la sua inosservanza deve necessariamente portare ad adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 276 del codice di procedura penale. Al riguardo, le competenze del pubblico ministero debbono essere veramente ampie. La misura cautelare introdotta dal testo in esame può essere una risposta anche per quelle violenze che si traducono in lesioni punibili a querela della persona offesa, in quanto (è l'esperienza ad ammonirci) il

soggetto legittimato alla querela raramente ricorre all'autorità giudiziaria. Come giustamente argomentava l'onorevole Gazzilli, vi sono anomalie sistematiche laddove viene prevista — contestualmente all'applicazione della misura cautelare coercitiva — la misura dell'ingiunzione a pagare un congruo assegno periodico ai conviventi privi di mezzi sufficienti.

Le garanzie processuali vengono violate largamente, in quanto un provvedimento di natura civilistica e non impugnabile, quindi, dinanzi al tribunale del riesame, può essere adottato in un procedimento penale. E il provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile? Noi innestiamo nel procedimento penale un procedimento civile che, anche se può portare a risultati oggettivamente validi, tuttavia crea delle commistioni tra procedura penale e procedura civile che certamente creano qualche dubbio circa la perfetta convivenza delle due norme.

Nutro altre perplessità — si tratta di dubbi residuali, che un dibattito serio mi auguro possa fugare definitivamente — sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari con riferimento all'articolo 394 in tema di incidente probatorio ed agli articoli 412 e 413 in tema di avocazione. Sono certo che l'esame degli emendamenti potrà spazzare tutte le perplessità ed il testo definitivo potrà poi essere pari alle aspettative. Mi auguro che ciò possa veramente accadere.

Non sarà certamente la legge che il Parlamento potrà votare a segnare la fine delle violenze in famiglia: è necessario un cambio di cultura, un cambio di mentalità. È indispensabile avviare un processo che veda la società intera impegnata consapevolmente nell'esaltare i rapporti umani nell'ambito della famiglia, rifuggendo definitivamente dalla violenza, che è la negazione dell'uomo.

Mi auguro che il provvedimento, con gli opportuni interventi, possa effettivamente incidere in maniera seria in un mondo, quale quello delle violenze nell'ambito familiare, che spesso rimane

sommerso: portiamolo alla luce, ma depurandolo di tutte quelle incrostazioni di violenza che lo contrassegnano tanto negativamente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Prestigiacomo. Ne ha facoltà.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando, al di là dei rilievi tecnici e delle perplessità giuridiche che suscita e che a nostro avviso impongono correzioni del testo, ha di fondo una valenza sociale che è quella che mi motiva ad intervenire e che a mio avviso ne rende opportuna la trattazione e l'approvazione.

Si tratta, come è stato detto, di coprire con una tutela che deve essere finalmente attenta e di rapida applicabilità un territorio di violenze e soprusi finora rimasto al di fuori di ogni difesa da parte dello Stato, di ogni guarentigia, di ogni assistenza. Si tratta di eliminare la extraterritorialità giuridica dell'ambiente domestico, in cui la legge finora entrava solo ove si consumassero reati penalmente perseguibili: un limite che, specie nei casi di reati perseguibili a querela di parte, si traduceva in una copertura di fatto per quanti — e i casi sono purtroppo moltissimi — consideravano e considerano la casa ed i propri familiari territori di propria esclusiva pertinenza, in cui eccessi e violenze fisiche e psicologiche erano non perseguibili.

Questi comportamenti hanno radici e fondamenti culturali antichi, rintracciabili nell'impostazione secondo cui l'uomo di solito era, e sovente ancora si crede, marito, padre, padrone di moglie e figli. Parlavo dell'impunità: ricondurre, come di fatto accade ancora oggi, le possibilità di intervento da parte dello Stato alla violazione della legge penale rappresenta un deterrente forte alla denuncia delle violenze familiari. Come sempre quando si coinvolge la delicatissima sfera dei rapporti familiari ed affettivi, le categorie del diritto faticano ad adeguarsi a comportamenti condizionati da valutazioni diverse e complesse. Una donna, ad esempio, può

decidere di subire — spesso lo decide — un clima intollerabile in casa, se il prezzo da pagare per liberarsi da una schiavitù inumana è la distruzione della famiglia, con tutto ciò che questo può implicare anche per i figli. Tuttavia, il legislatore non può ignorare questa realtà. Il nostro dovere è quello di affrontare il disagio, individuando strumenti in grado di fronteggiare situazioni difficili come quelle delle violenze domestiche, assicurando tutela a chi subisce vessazioni e, al contempo, non pregiudicando la possibilità del recupero del rapporto familiare.

La proposta di legge che stiamo esaminando rappresenta un tentativo valido in tal senso, certamente non esaustivo né risolutivo del problema nel suo complesso, ma essa comunque è il segnale di una sensibilità al problema, sensibilità che si è fatta attendere troppo, e la volontà di affrontarlo con misure che possono fornire alle vittime dei maltrattamenti un'opportunità di tutela. Quella proposta è una normativa che si interseca continuamente con altre norme vigenti e che porrà certamente problemi di compatibilità con il sistema penale e civilistico, incidendo su entrambi gli ambiti giuridici. Una scelta condivisibile nelle intenzioni che sono evidentemente quelle di fornire al coniuge che subisce gli abusi una diversa possibilità di intervento, ma che forse darà adito a più di una controversia, specie per il tracimare — come è stato rilevato da più parti — dell'operato del giudice civile in materie che sono prettamente penalistiche.

Ciò detto, ribadisco che esiste una moralità ed una necessità sociale di fondo in questa normativa o, meglio, nel diritto che questa normativa intende tutelare. L'ordine di protezione per i coniugi o per i conviventi ed eventualmente per i figli maltrattati da un partner/genitore violento è una misura di civiltà già introdotta in altri paesi e che richiede, per non restare lettera morta nella legislazione, due requisiti esterni al dato normativo, ma certamente essenziali: la velocità della decisione del giudice ed il controllo dell'esecuzione del provvedimento emanato

dalla magistratura. Infatti, disporre l'allontanamento del convivente violento ha un valore di reale protezione della vittima degli abusi se fra la richiesta e l'esecuzione della misura trascorre un lasso di tempo contenutissimo, altrimenti si corre il rischio di aggravare la situazione delle persone che si intendono invece tutelare. È evidente, infatti, che la consapevolezza da parte del partner violento della presentazione di un'istanza di ordine di protezione può essere fattore scatenante di ulteriori abusi.

Nel testo proposto dalla Commissione è stata opportunamente prevista la possibilità che nei casi di urgenza il giudice possa emanare immediatamente l'ordine di protezione, da confermare, modificare o revocare nel corso dell'udienza da fissare entro 15 giorni. Tale soluzione, che certo attenua la possibilità di difesa dell'imputato, appare tuttavia certamente quella di più cogente efficacia, sottraendo la vittima degli abusi alla immediata reazione del convivente violento.

Analoga importanza riveste la questione dei controlli: disporre che il coniuge o il convivente non frequenti la casa della famiglia ed i luoghi abitualmente frequentati dai familiari è una misura opportuna, la quale tuttavia può essere di complessa applicabilità là dove, sovente, per ragioni di lavoro o a causa della molteplicità degli ambiti in cui è possibile incontrare i familiari, l'imputato a cui è stata comminata la misura può continuare ad esercitare quella violenza se non altro psicologica per evitare la quale è stato emanato l'ordine di protezione.

Mi rendo conto che questo provvedimento porta con sé il rischio di arbitri e di usare la misura dell'ordine di protezione per vendette personali che sovente si registrano nella tesa atmosfera che spesso si crea nei rapporti di coppia. Il pericolo che l'istanza dell'ordine di protezione possa essere usata come un'arma impropria dal coniuge che si suppone più debole è reale, come è reale il rischio di un'enfaticizzazione delle violenze subite o del clima creato da uno dei due coniugi; enfaticizzazioni che fino ad oggi trovano un

deterrente nelle gravissime conseguenze che può avere per il coniuge e per l'unità della famiglia una denuncia penale. Credo tuttavia che la sensibilità dei giudici e l'intelligenza e la professionalità delle forze dell'ordine siano tali da metterci al riparo da una distorsione del senso e degli intendimenti di questa legge, una distorsione che può essere evitata ove al testo licenziato dalla Commissione vengano apportati quei correttivi che il gruppo di Forza Italia ha proposto e che sono stati già illustrati dall'onorevole Gazzilli.

Ritengo comunque che la gravità e la diffusione dei comportamenti che questo provvedimento intende perseguire rappresentino un problema sociale che merita l'attenzione del legislatore e l'adozione di misure di contrasto incisive e rapide. Purtroppo l'ambiente familiare può anche essere luogo di abusi che ancora godono di un ampio ombrello di impunità.

A subire le conseguenze di queste situazioni intollerabili è, nella maggior parte dei casi, ancora la donna, soggetto debole, fisicamente ed economicamente, della coppia, che proprio a causa di questa sua subalternità anche finanziaria sopporta atti e condizioni inaccettabili.

In riferimento a questo aspetto specifico appare opportuna la possibilità di assegnare al partner debole un assegno, prevedendone anche l'erogazione da parte del datore di lavoro dell'imputato, in modo da sottrarre a chi commette gli abusi la possibilità di disattendere comunque all'ordine del giudice (eventualità purtroppo non infrequente anche nei casi di separazione, non segnati dalla violenza e da provvedimenti autoritativi del giudice).

Questa proposta di legge, in conclusione, rappresenta un passo necessario e forse inevitabilmente imperfetto. È però un passo inevitabile se si vuole porre un argine all'inferno di troppi rapporti di coppia, in cui l'amore, il senso della famiglia viene scambiato per un lasciapassare per violenze ed abusi di ogni generi. Violenze ed abusi che le donne non possono continuare a subire e che il nostro sistema giuridico ha il dovere di perseguire e sanzionare.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore - A.C. 5979)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lucidi.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi dai quali emerge una condivisione sostanziale e di principio delle scelte normative contenute nel testo.

Quanto alle osservazioni svolte, anche alla luce degli emendamenti presentati penso che vi sarà l'occasione per verificare, tutti insieme, la possibilità di migliorare il testo in esame.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3856-B) (ore 18,23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disciplina degli istituti di ricerca biomedica.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 3856-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3856-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fioroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE FIORONI, *Relatore*. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera.

Credo sia importante fare alcune rapidissime osservazioni e richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione che considero centrale. Quello relativo al riordino degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico è un provvedimento atteso da tempo nel nostro paese perché con esso si tenta di riportare ad una migliore e più efficace funzionalità tali istituti all'interno del nostro sistema sanitario nazionale. Per tale motivo ritengo sia prioritario partire da questo presupposto.

La XII Commissione, su mia proposta, ha ritenuto opportuno presentare alcune modifiche al testo modificato dal Senato. Intendo tuttavia precisare che tali modifiche, che a partire da domani verranno sottoposte all'esame dei colleghi in questa sede, meritano una riflessione ed una considerazione da parte del ministro Veronesi al fine di verificare l'esistenza dei presupposti perché il Senato possa rapidamente approvare in via definitiva il testo eventualmente modificato dalla Camera; non possiamo infatti vanificare lo sforzo compiuto finora dai due rami del Parlamento non approvando questa legge di riordino degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

Se ciò sarà possibile, credo allora che potremo senz'altro passare all'esame di merito del provvedimento, con la tranquillità di coscienza che comunque si riuscirà a varare questa legge. Se viceversa dovessero emergere delle preoccupazioni e delle difficoltà, allora dovremmo riflettere sull'opportunità di individuare strade alternative, in via amministrativa, alle modifiche presentate al testo normativo, al fine di conseguire l'obiettivo che intendiamo raggiungere.

Ho voluto fare questa premessa per esprimere la mia valutazione riguardo all'ineluttabilità e all'improcrastinabilità dell'approvazione di questo testo, fermo restando che le modifiche sulle quali la Commissione ha posto l'attenzione sono essenzialmente tre, riguardano la funzionalità degli istituti e, in modo particolare, tendono dare tranquillità e serenità di intervento agli operatori. Le modifiche

tendono a fare chiarezza sui trattamenti economici e sull'età pensionabile del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore generale stabilendo che, su queste materie, essi non possono che fare riferimento a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 29.

In base ai pareri espressi dalle Commissioni bilancio e lavoro, vorrei invitare i colleghi a riflettere che il primo articolo di questo disegno di legge di riordino, al comma 3, specifica che gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico sono equiparati ad aziende ospedaliere ad alta specializzazione. È del tutto evidente che il direttore generale, amministrativo o sanitario di un istituto di cura equiparato ad un'azienda ospedaliera ad alta specializzazione dal punto di vista dell'assistenza e che in più è chiamato a svolgere un'attività di ricerca applicata non possa avere un trattamento economico o un'età pensionabile diversi rispetto a quelli dei direttori generali, amministrativi o sanitari di aziende ospedaliere ad alta specializzazione. Fino ad oggi, il trattamento economico e l'età pensionabile erano differenti tra i commissari degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e i direttori generali delle aziende ospedaliere. Ciò poteva essere spiegato con una differenza giuridica tra il commissario e il direttore generale ma, nel momento in cui si approva un testo di riordino che istituzionalizza le figure dei direttori generali sanitari e amministrativi, il trattamento non può che essere lo stesso.

Per quanto riguarda l'età pensionabile del direttore scientifico, domani presenterò al Comitato dei nove una norma specifica che lo equipari alla figura del direttore generale in base alla normativa stabilita dal decreto legislativo n. 29. Infatti, essendo il direttore generale nominato di concerto dal ministro e dal presidente della regione e il direttore scientifico dal ministro, credo che a livello istituzionale, sia pure nella distinzione dei ruoli all'interno degli IRCCS, non si possano avere due pesi e due misure relativamente all'età pensionabile. Per quanto riguarda il direttore scientifico è stata

inoltre prevista una norma relativa all'esclusività del rapporto lavorativo, in coerenza con quanto già previsto per i direttori generali all'interno delle aziende.

La seconda modifica introdotta al testo del Senato è l'equiparazione del trattamento del personale medico e dei laureati in altre discipline sanitarie che operano all'interno degli IRCCS; si ritiene, infatti, che il loro trattamento giuridico ed economico non possa essere stabilito nell'ambito della contrattazione decentrata e, quindi, del comparto sanitario, perché la partita di equiparazione all'interno del sistema sanitario nazionale è complessa e più articolata. Nell'ambito autonomo, che riguarda il comparto della ricerca all'interno del sistema sanitario nazionale, l'equiparazione ha fondamenta solide e, a nostro avviso, è immediatamente applicabile.

La terza modifica riguarda l'inquadramento del personale degli istituti di diritto pubblico, di ricerca e cura a carattere scientifico che possono perdere il riconoscimento.

A nostro avviso, non può che trattarsi di personale assegnato alle piante organiche del sistema sanitario regionale. Su questo punto, come al Senato, la Commissione bilancio ha presentato di nuovo un emendamento che aggiunge le parole « nei limiti delle piante organiche »: si tratta di una precisazione pleonastica, che rischia soltanto di ingenerare una grande attenzione, anche superiore al suo contenuto normativo, e soprattutto una grande preoccupazione, come se si potesse verificare il caso che un istituto, che perde il suo riconoscimento, possa far mettere in mobilità o far perdere il posto di lavoro al proprio personale.

Vorrei soltanto ricordare che, dal punto di vista assistenziale e del trattamento economico stipendiale, i dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ossia di istituti pubblici che sono già aziende ospedaliere ad alta specializzazione (come tali riconosciuti dai sistemi sanitari regionali), vengono pagati con i soldi del sistema sanitario nazionale, perché l'1 per cento riguarda esclusiva-

mente l'attività di ricerca. È inutile specificare, pertanto, « nei limiti delle piante organiche », perché dal punto di vista della compatibilità economica quei dipendenti sono già pagati a tutti gli effetti dal sistema sanitario nazionale, nell'ambito delle proprie disponibilità economico-finanziarie.

Questo è il quadro al quale dobbiamo fare riferimento e per il quale abbiamo ripresentato la proposta di modifica, ritenendo l'osservazione della Commissione bilancio non fondata perché non vi sarebbe alcun aggravio di spesa ma soltanto il mantenimento del posto di lavoro, già previsto tra le spese ordinarie della regione di appartenenza dell'IRCCS. Si potrebbe anche decidere in altro modo, ma per farlo non bisognerebbe sopprimere l'IRCCS, bensì allocare in altra sede la stessa azienda ospedaliera ad alta specializzazione.

Sono essenzialmente queste le tre modifiche proposte al testo approvato dal Senato, che domani l'Assemblea esaminerà, previo chiarimento in ordine alla certezza che il Senato riuscirà ad approvare in tempo il testo da noi modificato, per far sì che nel nostro paese venga varata a tutti gli effetti la legge di riordino degli IRCCS.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRAZIA LABATE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, il Governo ritiene importantissima l'approvazione di questo provvedimento per le ragioni esposte dal relatore, delle quali ne vorrei sottolineare una in modo particolare. Mi riferisco al tentativo non solo di razionalizzare le strutture note come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ma anche di darne una caratterizzazione prevalentemente di ricerca biomedica, in modo da assicurare al servizio sanitario nazionale strutture di elevata qualità nel campo della ricerca, relativamente alle finalità delle politiche per la salute che il nostro paese persegue.

Il Governo ha ascoltato attentamente la relazione dell'onorevole Fioroni e le

preoccupazioni relative alle questioni menzionate: l'equiparazione del personale; la certezza che, laddove si decida che l'istituto non abbia più tale riconoscimento, il personale non incorrerebbe in situazioni di assoluta precarietà o di perdita del posto di lavoro; la chiarezza sul regime di esclusività delle direzioni scientifiche.

Si tratta di temi fondamentali che servono alla predisposizione di un buon testo legislativo che ci consenta di disporre di una normativa organica, molto coerente con i principi della « *reformer* » approvata nel nostro paese e con il trattamento del personale dirigenziale, sia che si trovi nelle aziende sanitarie locali ospedaliere sia che assuma uguale ruolo e qualifica all'interno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ridefiniti istituti di ricerca biomedica. Tuttavia, il Governo valuterà attentamente gli emendamenti presentati e certamente si farà carico, nell'aprire la discussione domani, di un presupposto non politico, ma di utilità normativa per il nostro paese cercando di lavorare attorno a questo tema ponendosi l'obiettivo che, anche nel dibattito svolto in Commissione, credo tutte le forze politiche abbiano condiviso: troppi anni per una revisione normativa di questi istituti; un regime di commissariamento in tutto il paese che non consente di liberare politiche e strategie per la ricerca, all'altezza dei compiti che oggi abbiamo in materia di tutela della salute.

Il Governo si augura quindi che domani, iniziando questo iter, possa andare avanti l'approvazione della legge, anche con i punti sottolineati, e ovviamente si adopererà affinché i due rami del Parlamento possano lavorare celermente per conseguire un buon testo di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baiamonte. Ne ha facoltà.

GIACOMO BAIAMONTE. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, il 5 luglio del 2000 il Parlamento ha esitato il provvedimento che riguardava la disciplina degli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, ovviamente con l'approvazione della maggioranza e con il parere in alcuni casi contrario dell'opposizione.

Il Senato ha recepito il provvedimento ed il primo dicembre del 2000 lo ha modificato in alcuni suoi aspetti che, a nostro parere, sono condivisibili: primo fra tutti, la dizione di questa struttura ad istituti di ricovero a carattere scientifico. Essi hanno assunto infatti la nuova denominazione di istituti di ricerca biomedica. Siamo perfettamente d'accordo perché è giudicata più idonea a definire la missione scientifica degli istituti (su questo non vi è dubbio) ed io in proposito desidero anche incentrare l'attenzione sul fatto che in quell'occasione l'opposizione ed il sottoscritto personalmente non sono stati d'accordo su quello che ha fatto la riforma Bindi per quanto riguarda le università. A mio avviso, è venuta meno l'autonomia universitaria; gli istituti e le strutture universitari sono stati inglobati in maniera sbagliata nella riforma sanitaria, con il volere del ministro Bindi e con la condiscendenza dell'allora ministro della ricerca scientifica e dell'università, in quanto è stato snaturato l'aspetto istituzionale delle università; è stato modificato lo stato giuridico dei professori universitari i quali, per legge, hanno il compito della didattica, della ricerca e dell'assistenza in funzione di quelle prerogative. Ecco perché non sono da paragonare — con tutto il rispetto per i miei colleghi ospedalieri — ad una struttura ospedaliera. A mio parere, quindi, vi è stato un abuso nella legislazione che si dovrebbe e che è giusto cambiare.

Torniamo a questo provvedimento e soffermiamoci, primo fra tutti, sul tema del direttore scientifico. Signori, il direttore scientifico è stato giustamente considerato dal Senato a rapporto di lavoro di diritto privato, che può essere anche a carattere non esclusivo.

Vi è un secondo dato importante: perché non opera più — giustamente, dico ancora — in modo inderogabile il limite massimo dei 65 anni?

Vorrei richiamare l'attenzione della Camera e dei cittadini italiani per chiedere se essi ritengano che un Dulbecco o una Levi Montalcini — faccio un esempio ma ci sono tante altre figure —, con il loro livello (premi Nobel), solo perché hanno superato i sessantacinque anni non possano essere chiamati a ricoprire la carica di direttore scientifico di un istituto di ricerca biomedica.

Signori, ma ci rendiamo conto a che punto noi vogliamo portare la ricerca scientifica in questo paese? Ci rendiamo conto con quale statalismo e con quale atteggiamento vessatorio vogliamo modificare la ricerca scientifica in questo paese? E ancora, non vedo il motivo per cui — dice giustamente il Senato — non sia più previsto il rappresentante scelto nel consiglio di amministrazione mediante intesa tra il sindaco e il presidente della provincia nella quale l'istituto ha la propria sede legale.

Signori miei, il sindaco e il presidente della provincia che influenza possono avere dal punto di vista scientifico su una struttura di questo tipo? Il politico deve intromettersi nella ricerca?

Signori, ma ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati?

Poi ancora, il Senato ha giustamente introdotto il concetto che il personale adibito alla ricerca biomedica può essere trasferito nei policlinici universitari, giustamente, previo assenso delle amministrazioni interessate. Questi sono i concetti fondamentali che il Senato ha introdotto e che ci trovano perfettamente d'accordo.

Voglio richiamare l'attenzione della Camera su un articolo pubblicato oggi su un giornale a tiratura nazionale, che sembra proprio caduto a fagiolo, a firma della giornalista Flavia Podestà. Scrive (dico purtroppo): «È affidato all'industria il futuro della ricerca biomedica. Le risorse dei privati suppliscono alle carenze dello Stato».

Collegli, il Presidente Bush appena insediato ha preso, tra i primi provvedimenti, quello di aumentare le risorse per la ricerca negli Stati Uniti. Come tutti i

paesi altamente civilizzati sanno benissimo, il progresso socioeconomico e socioculturale di un paese si misura principalmente dalle risorse che vengono destinate alla ricerca. La Podestà continua: « In Italia abbiamo ricercatori straordinari, ma continua senza sosta l'esodo dei cervelli ». E si chiede: « Le risorse destinate al settore sono davvero scarse, tanto che alle carenze del pubblico sopperisce l'industria. In Italia continua ancora senza sosta l'esodo dei cervelli, messi in fuga dalla precarietà degli incarichi e degli emolumenti, dalla ristrettezza dei mezzi destinati alla ricerca. In Italia abbiamo un tessuto di ricercatori straordinario e, per esempio, in campo oncologico, » — merito anche del nostro ministro — « dei centri di eccellenza di livello mondiale ». E cita l'istituto europeo per l'oncologia, ma anche i centri di Torino, di Napoli, di Roma e di Bologna. « Il problema sono le risorse da destinare al settore », oltre che i provvedimenti sul personale; ed ancora « Alle carenze del pubblico oggi sopperisce l'industria... ». Proseguendo, si legge: « Una multinazionale che, come Pharmacia, ha un approccio quasi etico alla globalizzazione... con 3.600 addetti è il principale gruppo farmaceutico, fa i maggiori investimenti in ricerca..., fattura complessivamente 1.800 miliardi... Sono stati lanciati un antitumorale, che è ormai il paradigma nelle terapie per il carcinoma della mammella; un antinfiammatorio per artrosi e artrite reumatoide privo di controindicazioni; un nuovo antidepressivo che agisce... sulla capacità del depresso di tornare attivo ». Sempre nel medesimo articolo leggiamo: « Frutto della ricerca italiana è anche l'anti-Parkinson più innovativo: il Kabaser, che è già leader in Germania e Svizzera mentre sono in corso le registrazioni in Italia e negli USA; si tratta di un dopamino antagonista che pare molto efficace e dà il vantaggio di essere somministrato una sola volta al giorno ».

Sono questi i frutti della ricerca privatistica, ma in Italia stiamo rovinando la ricerca! Leggiamo ancora nell'articolo: « Come negli USA ci vorrebbe in Italia

l'accesso al mercato in tempi certi e al mercato andrebbe affidata la decisione su che cos'è innovazione e che cosa non lo è... auspicando che anche da noi si giunga molto presto alla detassazione degli utili reinvestiti in ricerca, in *man powering* e informazione. Non è impossibile far ripartire anche in Italia il circolo virtuoso... » Non è impossibile, ma l'attuale Governo non sembra interessato, perché in altre faccende affaccendato: signori miei, riflettiamo, cerchiamo di approvare provvedimenti seri per la ricerca nel nostro paese, ma senza lo statalismo che ingessa la ricerca e non fa andare da nessuna parte!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; d'iniziativa del Governo; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; d'iniziativa del Governo; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti e Miraglia Del Giudice; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni; Delega al Go-

verno per la revisione del nuovo codice della strada (99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770) (ore 18,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati: Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; d'iniziativa del Governo; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; d'iniziativa del Governo; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti e Miraglia Del Giudice; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni: Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 99)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 31 minuti.

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 12; Verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 7 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 99)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzocchin.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegre-

tario, colleghi, l'esame dei numerosi progetti di legge presentati dal Governo e da tutte le forze politiche recanti modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, noto come nuovo codice della strada, ha costituito oggetto di lavoro della Commissione lungo tutto l'arco della legislatura, a partire dal 25 settembre 1996, sotto la guida del qui presente collega Stajano, che ha contribuito in maniera determinante a questo progetto.

L'esigenza di procedere ad un intervento normativo in materia a pochi anni dall'emanazione del nuovo codice è motivata sia dalla necessità di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale, specie nei grandi centri urbani e sulle autostrade, sia da quella di assicurare una migliore tutela e vivibilità dell'ambiente urbano e di procedere a quegli adeguamenti dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria che non appaiono più dilazionabili.

In considerazione della notevole ampiezza dei temi affrontati dai diversi progetti di legge e al fine di raggiungere un equilibrio tra gli orientamenti dei gruppi politici, la Commissione ha ritenuto di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, prendendo come base di lavoro il disegno di legge A.C. 1983. I lavori del Comitato si sono protratti dal gennaio 1997 fino al febbraio 2000 e nel corso degli stessi si è giunti alla decisione di modificare l'impostazione iniziale del disegno di legge n. 1983, che era diretto a modificare singoli articoli del nuovo codice della strada, per arrivare a predisporre un testo unificato che prevedesse deleghe legislative al Governo con l'enunciazione di principi e criteri direttivi molto specifici e stringenti, che orientino il Governo stesso nell'esercizio delle predette deleghe, prevedendo anche un meccanismo di doppio parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, consentendo così un adeguato monitoraggio da parte del Parlamento.

Il testo proposto dal Comitato ristretto è stato trasmesso al Comitato per la legislazione, il quale ha formulato una

serie di rilievi che sono stati successivamente recepiti in gran parte. La Commissione, in sede referente, ha esaminato poi numerosi emendamenti riferiti al testo unificato, apportando ulteriori correzioni al testo, che tuttavia non ne hanno modificato l'impostazione originaria.

Il testo, come è risultato dagli emendamenti, è stato poi sottoposto al parere di tutte le Commissioni, le quali hanno formulato numerose osservazioni e condizioni. La Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno, al fine di non modificare l'equilibrio raggiunto, di adeguarsi solo alle condizioni relative ai profili di copertura degli oneri recati dal provvedimento espressi dalla Commissione bilancio, rinviando alla discussione in Assemblea ulteriori approfondimenti circa altri aspetti del testo.

Passando ora ad una breve analisi del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, conferisce al Governo una delega da esercitarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge per integrare e correggere il nuovo codice della strada nonché la vigente normativa in materia di motorizzazione e circolazione stradale. Al comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede un'ulteriore delega per integrare, coordinare ed armonizzare il codice con le altre norme legislative rilevanti in materia, nonché per dettare disposizioni di carattere transitorio.

L'articolo 2 definisce invece i principi e i criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1. Questi criteri sono improntati ai principi di sussidiarietà verticale, in aderenza a quanto fissato con la recente riforma amministrativa: infatti sono attribuiti ai presidenti delle giunte regionali i residui poteri prefettizi in materia e sono state rafforzate le funzioni dei sindaci per l'elaborazione dei piani urbani del traffico e dei piani urbani dei parcheggi.

È stata inoltre posta particolare attenzione agli strumenti di pianificazione del traffico per la tutela delle esigenze degli utenti deboli, per la riduzione dell'impatto ambientale e dell'inquinamento acustico, ed è stata anche affrontata la questione